



Comune di Palma di Montechiaro  
Provincia di Agrigento

I.E.

**Originale di Deliberazione della Giunta Municipale**

N° 163 del Registro  
Del 05-12-2014

**OGGETTO:** Atto di citazione Sig. Farruggio Biagio/ Comune di Palma di Montechiaro. Costituzione in giudizio.

**ANNO 2014**

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 10.15 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
<b>1 - AMATO PAQUALE</b>	<b>Sindaco</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2 - BALISTRERI DANIELE</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3 - VINCI AGATA</b>	<b>Assessore</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4 - DI MICELI GIUSEPPE</b>	<b>Assessore</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5 - SALERNO VINCENZO</b>	<b>Assessore</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Concetta Giglia Bazzano Bazzano

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che:

In data 17.11.2014, con prot. n.34869, è stato notificato al Comune, tramite raccomandata A.R., atto di citazione avanti il Giudice di Pace di Agrigento dal Sig. Farruggio Biagio, contro il Comune di Palma di Montechiaro e l'ASP di Agrigento, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito in data 05.01.2013 in c.da Castello dall'aggressione di un branco di cani randagi;

Detto danno, a detta dell'odierno attore ammonta ad € 4.385,50, o nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre al pagamento degli interessi di legge maturati e maturandi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo;

Esaminato il ricorso introduttivo del giudizio;

Vista la relazione rimessa dall'UTC prot. n.35494 del 24.11.2014;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusta disciplinare – contratto, stipulato in data 4 settembre 2014, all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Considerata la necessità e l'urgenza al fine di evitare gravi danni all'Ente, di costituirsi nel predetto giudizio proponendo ogni utile azione a tutela degli atti emessi dal Comune;

Dato atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, è stato assunto sul cap. 860 – imp. 74592;

### **Propone**

Di costituirsi nel giudizio descritto in premessa al fine di tutelare gli interessi del Comune;

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 4/9/2014;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 74592;

Di provvedere al rimborso delle spese previa presentazione di dettagliato rendiconto da parte del professionista incaricato.

Il Proponente  
Dott. Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio interessato: legale

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;  
data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Rosa di Blasi

AVV. CRISTINA BARBARA  
P.zza P. Borsellino n. 14 – 92020 P. Montechiaro (AG)  
Tel. 0922 965900 – Fax 0922 79133 - Cell. 3479921938  
e-mailcristinabarbara@interfree.it  
PEC cristinabarbara@avvocatiagrigento.it  
Partita IVA 02479500817

*U. I. C.*  
*Affidatario (originale)*  
*S. M. S.*  
*Ab. F. M. S.*

**CORIA**

U. I. C. di Palma di Montechiaro  
Ufficio Generale  
TIPO - E  
T. N. 0034869  
17/11/2014



**DEL GIUDICE DI PACE  
DI AGRIGENTO**

**ATTO DI CITAZIONE**

Per il Sig. Farruggio Biagio, nato il 20.02.1953 a Palma di Montechiaro ed ivi residente in Via Carlo Marx, n. 55, C.F. FRRBGI53B20G282B, elettivamente domiciliato in Palma di Montechiaro (AG), Piazza P. Borsellino n. 14 presso lo studio dell'Avv. Cristina Barbara, C.F. BRBCST82H70D423N dalla quale è rappresentato e difeso, come da procura a margine del presente atto.

Il sopracitato procuratore ai sensi dell'art. 176 c.p.c. indica il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui intende ricevere le comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento fax 0922791331 - PEC: cristinabarbara@avvocatiagrigento.it

**PREMESSO IN FATTO**

In data 05.01.2013 alle ore 16,00 circa, l'odierno attore si trovava a passeggiare in Contrada Castello nel Comune di Palma di Montechiaro, allorché, veniva improvvisamente assalito da un branco composto da 6/7 cani randagi di taglia media.

Nell'occorrenza il Sig. Farruggio veniva aggredito e morso alla mano sx ed al polpaccio sx. Lo stesso, nonostante fosse ferito, riusciva a scappare ed a dirigersi verso la propria autovettura parcheggiata nello spiazzale di C.da Castello.

L'odierno attore si dirigeva poi a Marina di Palma, in quanto quest'ultima era il luogo più vicino dove ricevere soccorso poiché ivi abita il proprio padre e mentre scendeva dal mezzo accusava un malore che gli provocava uno svenimento dovuto sia alle ferite riportate sia alla paura di quanto avvenuto poco prima.

Immediatamente il Sig. Farruggio veniva soccorso dall'amico Sig. Di Vincenzo Antonio, che casualmente si trovava davanti l'abitazione del padre dell'attore e che lo accompagnava al Pronto Soccorso dell'Ospedale "S.

**MANDATO**  
Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente procedimento l'Avv. Cristina Barbara anche per l'appello, atto di precetto e procedura esecutiva, con autorizzazione a chiamare terzi in causa, conferendogli ogni più ampio mandato ivi compreso la possibilità di nomina di procuratori, eleggendo domicilio presso il suo studio in Palma di Montechiaro (AG), P.zza Paolo Borsellino n. 14. Conferisco allo stesso i poteri di cui all'art. 84 c.p.c. e la facoltà di transigere e conciliare la lite. Dichiaro infine di avere ricevuto il rituale informativo sul trattamento dei dati conferiti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 e di avere prestato il mio incondizionato consenso al trattamento dei dati anche di natura sensibile o giudiziaria.

*Biagio Farruggio*  
*Vice le viene che padre*  
*Avv. Cristina Barbara*

*gn*

*gn*

PIAZZA P. BORSSELLINO, 14 - TEL. 0922 965900 - FAX 0922 791333 - U. I. C. DI PALMA DI MONTECHIARO (AG) - VIA COLONNICO ANTONIO, 10 - TEL. 0922 965900 - FAX 0922 791333

Giacomo d'Altopasso" di Licata, ove i sanitari di turno gli diagnosticavano: "Ferita lacero-contusa al palmo della mano sx ed escoriazioni diffuse", con prognosi di giorni otto, come si evince dal referto della struttura ospedaliera del 05.01.2013 (doc. 1).

Inoltre, in base alla tipologia di ferite riscontrate, il personale medico era costretto ad effettuare al Sig. Farruggio, una profilassi antitetanica di urgenza ed a praticare la sutura della ferita. Si provvedeva, altresì alla denuncia di morso di animale (doc.2).

Persistendo il dolore, in data 14.01.2013 il Sig. Farruggio si recava dal suo medico curante, il quale con n. 3 certificati medici prolungava la prognosi sino al 06.02.2013 per un totale di gg. 25 (doc.3).

Infine, in data 06.02.2013, l'odierno attore è stato dichiarato clinicamente guarito con postumi da valutare in sede medico-legale (doc. 4).

L'esponente, pertanto, a cagione del sinistro *de quo* riportava lesioni personali per complessivi 33 giorni, di cui i primi **8 giorni di ITT** (invalidità temporanea totale), **ITP al 75 % 15 giorni (quindici)**, **ITP al 50% 10 giorni (dieci)**, ed una **invalidità permanente pari al 3%**, oltre danni morali, per la somma complessiva pari ad € **4.385,50**.

Con lettera del 21/02/2013, assunta all'ufficio protocollo del Comune di Palma di Montechiaro in data 27/02/2013 con prot. n. 4989 (doc. 5), a firma del sottoscritto difensore, il Sig. Farruggio avanzava richiesta di risarcimento danni al Comune di Palma di Montechiaro e con raccomandata A/R del 21/02/2013 indirizzava la medesima richiesta all'ASP di Agrigento (doc. 6).

Nessun esito ha sortito la richiesta rivolta al Comune convenuto, mentre la missiva indirizzata all'ASP di Agrigento, veniva riscontrata con lettera del 22/03/2013 Prot. N. 1019 inviata a mezzo raccomandata a/r, la quale informava il sottoscritto procuratore che l'ASP avrebbe provveduto a trasmettere alla propria Compagnia di Assicurazione con la quale la stessa Azienda aveva stipulato apposita polizza per la responsabilità civile, la richiesta di risarcimento danni formulata nell'interesse del Sig. Farruggio (doc. 7).

Successivamente in data 02/05/2013 la suddetta Compagnia Am Trust Claims Management S.r.l., trasmetteva alla scrivente a mezzo fax comunicazione con la quale affermava la mancanza di responsabilità dell'Asp nel sinistro occorso (doc. 8).

## IN DIRITTO

La *res* controversa trova la propria fonte di regolamentazione primaria nella legge 14 agosto 1991, n. 281, “ Legge - quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” che, all’art. 2 delinea con estrema chiarezza le competenze dei Comuni e dei Servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali (oggi ASP), statuendo che **agli Enti comunali spettano le competenze per la costruzione, sistemazione e gestione dei canili e dei rifugi per cani, mentre alle ASP incombono le attività di profilassi e controllo igienico-sanitario e di polizia veterinaria.**



In applicazione, peraltro, della delega contenuta all'art. 3 della menzionata legge n. 281, la Regione Sicilia ha adottato la Legge Regionale n. 15/2000 che affida alle Amministrazioni comunali il dovere istituzionale di prevenire il fenomeno del randagismo, **attraverso il risanamento dei canili comunali esistenti o la costruzione di rifugi sanitari pubblici (art. 11 L. 15/2000),** strutture queste atte a prevenire il verificarsi di episodi dannosi per il cittadino, a causa del comportamento tenuto dai cani randagi; nonché ai sensi dell’art. 14, comma 1 della stessa, a **provvedere, direttamente o in convenzione con enti, privati o associazioni protezionistiche o animaliste alla cattura dei cani vaganti.**



Inoltre, la normativa regionale all’art. 16 ribadisce che le aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali predispongono interventi preventivi finalizzati al controllo delle nascite della popolazione canina.

Ma vi è di più, il Decreto dell’Assessorato regionale per la Sanità n. 2825 del 2007, che ha stabilito le Linee guida per il controllo del randagismo, nel definire un programma che prevede azioni mirate al conseguimento del controllo del randagismo sul territorio regionale, ribadisce ulteriormente, nella parte in cui vengono definite le competenze dei Comuni, ai punti b) ed f) quanto già affermato dalla legge regionale in tema di cattura dei cani vaganti e di rifugi sanitari.



Il suddetto Decreto aggiunge, poi, al punto l) **che sussiste in capo ai Comuni il compito di provvedere alla stipula di una assicurazione per gli eventuali danni causati a terzi da cani vaganti sprovvisti di proprietario.** Obbligo che non è stato ottemperato dal Comune convenuto.



Per quanto concerne le competenze delle Aziende Unità Sanitarie Locali (oggi ASP), il D.A. n. 2825/2007 prevede al punto b) che le stesse devono istituire apposita Unità operativa di coordinamento per le attività di prevenzione, tutela e controllo delle popolazioni di animali d'affezione, con riferimento alla tutela del benessere animale, alla prevenzione ed al controllo del randagismo, degli incidenti e delle morsicature.

Pertanto dal quadro normativo suesposto, emerge, *in primis*, una responsabilità del Comune di Palma di Montechiaro nel presente giudizio per aver omesso e trascurato di adottare tutti i provvedimenti e le cautele idonee a rimuovere il potenziale pericolo rappresentato dai cani randagi.

Sul punto è la stessa giurisprudenza di legittimità ad affermare che "*i compiti di organizzazione, prevenzione e controllo (anche) dei cani vaganti spettano ai Comuni, tenuti anch'essi, in correlazione con gli altri soggetti pubblici (e non) indicati dalla legge, ad adottare concrete iniziative e assumere provvedimenti volti ad evitare che animali randagi possano arrecare danno alle persone nel territorio di competenza*" (Cass. sez. III, 23.08.2011, n. 17528; Conf. Cass. Civ., sez. I, 28.04.2010, n. 10190).

Con il principio anzidetto, la Corte di Cassazione riprende e sviluppa ulteriormente le conclusioni già espresse in materia con la sentenza n. 10190/10, confermando l'impostazione in base alla quale devono considerarsi responsabili in via solidale dei danni da randagismo sia l'ASL (oggi ASP) territorialmente competente che il Comune.

Ne consegue che la richiesta risarcitoria deve essere ricostruita secondo i canoni della responsabilità da fatto illecito o aquiliana.

Pertanto, deve considerarsi responsabile in via solidale con il Comune di Palma di Montechiaro anche l'ASP di Agrigento, territorialmente competente: entrambi i soggetti, infatti, sono destinatari di obblighi specifici di prevenzione e controllo del randagismo, previsti dalla citata legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo n. 281/91 e dalle singole leggi regionali di attuazione (Cfr. Cass. Civ., sez. I, 28.04.2010, n. 10190; conf. Cass. Civ. sez. I, 20.07.2002, n. 10638; Trib. Trapani, 16.03.2006; G. di P. di Manduria 22.10.2003, n. 478).

Nessun dubbio sussiste, quindi, in ordine alla responsabilità extracontrattuale del Comune di Palma di Montechiaro e dell'ASP di Agrigento, atteso che,

trattandosi di animali randagi, rileva la fattispecie di responsabilità ex art. 2043 c.c..

Infatti, sia l'Ente comunale sia l'Asp si sono resi responsabili di inerzia colposa, consistente nell'omissione delle dovute azioni di contrasto al fenomeno del randagismo, in conformità a quanto previsto dalla normativa sia nazionale sia regionale in materia.

In termini generali, la P.A. è responsabile per i danni causalmente riconducibili alla violazione dei comportamenti dovuti, i quali costituiscono limiti esterni alla sua attività discrezionale e integrano la norma primaria del *neminem ledere* di cui all'art. 2043 c.c., ne consegue che "in presenza di obblighi normativi la discrezionalità amministrativa si arresta, e non può essere invocata per giustificare le scelte operate nel peculiare settore in considerazione" (Cass. Civ., sez. I, 15.02.2007, n. 3462).

Ed ancora, una recente sentenza emessa dal Giudice di Pace di Agrigento in relazione ad un'analogo fattispecie a quella per cui è causa ha condannato il Comune di Agrigento al risarcimento del danno per lesioni subite da un cittadino a seguito dell'aggressione di cani randagi, richiamando il principio generale del *neminem ledere* ex art. 2043 c.c., consistendo il fatto colposo nell'aver omissso e trascurato l'Amministrazione di adottare i provvedimenti e/o le cautele idonee a rimuovere ed eliminare il potenziale pericolo rappresentato dai cani randagi. Il cane randagio, infatti, aggressivo dell'uomo costituisce in sostanza per l'utente della pubblica via, un'insidia non prevedibile né evitabile, in definitiva un pericolo occulto di cui la P.A. non può non essere chiamata a rispondere. Se così non fosse peraltro, il danneggiato non avrebbe alcuna tutela da eventi simili (aggressione di cane o altro animale randagio), non emergendo dalle norme altro soggetto passivo cui imputare il fatto ed il conseguente risarcimento (Giudice di Pace di Agrigento, n. 199 del 13.03.2012).

La P.A. è inoltre tenuta ad un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata, volto, tra l'altro, ad evitare o ridurre i rischi connessi all'attività di attuazione delle funzioni ad essa attribuite.

Di conseguenza, nel caso di specie, emerge chiaramente la sussistenza dell'elemento costitutivo della colpa ai fini dell'affermazione della responsabilità di cui all'art. 2043 cod. civ. degli Enti citati, che è da ravvisarsi

nell'onere omesso e trascurato di adottare gli atti necessari a rimuovere il pericolo.

Ebbene, il Comune di Palma di Montechiaro, pur essendo consapevole della presenza, all'interno del proprio territorio, di un branco di cani randagi, nulla ha fatto per catturare gli stessi, né prima né dopo l'aggressione del 05/01/2013, denunciata dall'odierno attore.

Tale condotta, che indubbiamente testimonia l'inefficienza organizzativa ed operativa degli Enti convenuti in ordine ai propri compiti in materia di prevenzione e controllo del fenomeno del randagismo certamente è sufficiente a suffragare l'addebito di una negligenza specifica rispetto all'obbligo di vigilanza, riguardo al pericolo costituito dalla presenza di cani randagi e di cattura degli stessi.

Alla luce di quanto sopra, il Sig. Farruggio Biagio, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

#### CITA

1. il **Comune di Palma di Montechiaro**, in persona del Sindaco p.t, dom.to in ragione della sua carica a Palma di Montechiaro in via Fiorentino n. 89, C.F. 81000070847.
2. l'**ASP di Agrigento**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Agrigento, Viale della Vittoria n. 321, C.F. 02570930848; a comparire avanti all'intestato Ufficio del Giudice di Pace di Agrigento, all'udienza del 19/01/2015, ore di rito, nei locali di sue consuete sedute, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge di cui agli artt. 166 e 319 ss. c.p.c., con espresso avvertimento che, non comparendo e non costituendosi verrà dichiarato contumace e si procederà, comunque, nei suoi confronti, per ivi sentir accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

Piaccia al Giudice di Pace adito, *adversis rejectis*:

- 1) Ritenere e dichiarare la responsabilità solidale del Comune di Palma di Montechiaro in persona del Sindaco pro-tempore e dell'ASP n. 1 di Agrigento in persona del legale rapp.te pro-tempore, ex art. 2043 cod. civ. dell'aggressione e delle lesioni subite dal Sig. Farruggio Biagio a causa del sinistro occorso;
- 2) Per l'effetto, condannare gli Enti convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'istante, in conseguenza di detto incidente, che si

quantificano in € 4.385,50, o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre al pagamento degli interessi di legge maturati e maturandi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo, comunque entro la competenza per valore del Giudice adito.

3) Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA.

In via istruttoria si chiede ammettersi:

• Prova per testi sui seguenti capitoli:

“Vero è che in data 05/01/2013 si trovava a Marina di Palma, in Piazzale Antille, nei pressi dell'abitazione del padre del Sig. Farruggio Biagio”;

“Vero è che vedeva il Sig. Farruggio mentre scendeva dalla propria autovettura e colpito da malore sveniva”;

“Vero è che soccorreva immediatamente il Sig. Farruggio, aiutandolo ad alzarsi”;

“Vero è che il Sig. Farruggio era ferito alla mano sinistra e lo stesso accusava dolore al polpaccio sinistro”;

“Vero è che ha accompagnato l'attore all'Ospedale S.Giacomo d'Altopasso di Licata”;

Si indica a teste il Sig. Di Vincenzo Antonio, residente in via Leonardo Da Vinci n. 44, Palma di Montechiaro (AG).

• Disporsi consulenza tecnica d'ufficio medica per l'accertamento delle lesioni subite, della durata della invalidità temporanea, assoluta e parziale, nonché della misura dei postumi permanenti residuati all'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa.

Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre nei concedenti termini ex art. 320 c.p.c..

Si offrono in comunicazione:

1) Referto del Pronto Soccorso del 05/01/2013;

2) Denuncia di morso di cane;

3) N. 3 Certificati medici del dott. Massimo Criscimanna;

4) Certificato di avvenuta guarigione con postumi del 06/02/2013 rilasciato dal medico di base;

5) Copia lettera del 21/02/2013 indirizzata al Comune di Palma di Montechiaro, protocollata il 27/02/2013;

- 6) Lettera raccomandata A/R del 21/02/2013 indirizzata all'Asp di Agrigento e ricevuta in data 22/02/2013;
- 7) Copia lettera raccomandata A/R Prot. N. 1019 inviata dall'Asp di Agrigento;
- 8) Copia lettera della Compagnia di Assicurazione dell'Asp di Agrigento trasmessa a mezzo fax il 02/05/2013.

### DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai fini dell'art. 14 del T.U. spese di giustizia - D.P.R. n.115/02 - si dichiara che il valore del presente procedimento ammonta ad € 4.385,50, e che il contributo è pari ad € 98,00.

Agrigento, li 13/11/2014

Avv. Cristina Barbara

*Avv. Cristina Barbara*



Il.....  
come in  
Notifiche  
citazioni  
Comuni  
rappresen  
Casa C  
92020  
servizi

RELATA DI NOTIFICA

14 NOV 2013

AGRIGENTO

Il.....in ~~Palma di Montechiaro~~ Su richiesta come in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Agrigento ho notificato la suestesa citazione a:

Comune di Palma di Montechiaro, in persona del suo legale rappresentante, Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, via Fiorentino n. 89, in Palma di Montechiaro (AG) Cap 92020 ad ogni effetto di legge e mediante consegna di copia a mezzo del servizio postale tramite il CPO con A.R.

14 NOV 2013  
U. GIUDIZIARIO



16562

TO THE  
PRESIDENT  
OF THE  
UNITED STATES  
OF AMERICA  
FROM  
[Illegible]

U.S. POST OFFICE



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
Provincia di Agrigento  
U.T.C. - Tutela Ambiente

Prot. n. 35494

data 24/11/2014

Oggetto: Atto di citazione sig. Farruggio Biagio c/o Comune di Palma di Montechiaro - Relazione

All'Ufficio Legale  
SEDE

Si riscontra la nota prot. n. 35299 del 20/11/2014, significando che questo ufficio non ha elementi per potere riferire in ordine alla condizione di randagismo dell'animale che avrebbe aggredito il sig. Farruggio, come raccontato nell'atto di citazione.

Per arginare il fenomeno del randagismo, questo Comune intrattiene rapporto convenzionale con il Comune di Licata, usufruendo dei servizi di cattura, custodia e mantenimento dei cani catturati, presso il canile sanitario di contrada "Pezza", in Licata, gestiti dall'Associazione "I delfini".

L'associazione, a richiesta dell'ufficio, oppure degli organi di Polizia operanti nel territorio, interviene per tentare la cattura dei cani segnalati. Non sempre, l'intervento richiesto si risolve con la cattura, poiché nei tempi necessari per la chiamata, trasferita da Licata al luogo di intervento, consentono all'animale segnalato di allontanarsi, risultando introvabile.

In ordine all'episodio, avvenuto in data 5/1/2013, si riferisce che, agli atti di questo ufficio, non risultano segnalazioni di cani randagi, antecedenti all'evento.

Si fa rilevare che la data dell'aggressione ricade in periodo invernale e che la zona del castello, in aperta campagna, in tale periodo è scarsamente frequentata dalle persone. Non può escludersi che l'animale possa avere avuto un "padrone" che, magari, lo aveva portato nel sito per lasciarlo sgambare.

Palma di Montechiaro, lì 24/11/2014

l'addetto al servizio  
Giuseppe Bellia

Il Capo settore U.T.C.f.f.  
Ing. Concetta Di Vincenzo



Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria .

data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanze  
Dott. R. Zarbo

**La Giunta**

Esaminata la superiore proposta;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio competente per quanto concerne la regolarità tecnica e del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

**Delibera**

Di costituirsi nel giudizio promosso avanti il Giudice di Pace di Agrigento dal Sig. Farruggio Biagio contro il Comune di Palma di Montechiaro e l'ASP di Agrigento;

Di conferire apposito mandato sindacale all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 4/9/2014;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp.74592;


Di provvedere al rimborso delle spese previa presentazione di dettagliato rendiconto da parte del professionista incaricato.

Stante l'urgenza poiché l'udienza di comparizione delle parti è fissata per il giorno 19/01/2015, con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.


approvato e sottoscritto.

  
IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO



*vic*  
IL SEGRETARIO GENERALE



Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_

Defissa il \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

**Il Segretario Generale del Comune,**

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno \_\_\_\_\_, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_

*vic*  
IL SEGRETARIO GENERALE

